

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**220/2020/R/EEL**

*SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL  
SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1,  
COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17*

*ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL  
SERVIZIO E DELLE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI*

*Documento per la consultazione*  
*Mercato di incidenza: energia elettrica*  
*16 giugno 2020*

### ***Premessa***

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel per l'adozione di provvedimenti diretti all'adozione della regolazione del servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro che si troveranno senza fornitore, all'indomani della cessazione del servizio di maggior tutela, in attuazione dell'articolo 1, comma 60 della legge 124/17. In particolare, il presente documento fa seguito al documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel e, tenuto conto delle osservazioni ricevute in risposta al medesimo, illustra gli ulteriori orientamenti dell'Autorità anche alla luce delle novità normative introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha, tra l'altro, rivisto le tempistiche per il superamento del servizio di maggior tutela, stabilendone la data all'1 gennaio 2021 per le sole piccole imprese e all'1 gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici.*

*Il procedimento in parola si inserisce, inoltre, nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.17 Funzionamento efficiente dei mercati retail e nuove forme di tutela dei clienti di piccola dimensione nel contesto liberalizzato" contenuta nel Quadro Strategico per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica, entro il 24 luglio 2020.*

*Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*



**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:**  
**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**tel. 02.655.65.608/290**

**e-mail: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) oppure [info@area.it](mailto:info@area.it)**

**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## INDICE

<b><u>1</u></b>	<b><u>INTRODUZIONE</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</u></b> .....	<b>10</b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>LINEA DI INTERVENTO A: ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE</u></b> .....	<b>12</b>
	<i>(I) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO</i> .....	<i>20</i>
	<i>(II) CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO</i> .....	<i>27</i>
<b><u>4</u></b>	<b><u>LINEA DI INTERVENTO B: ORIENTAMENTI INERENTI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI</u></b> .....	<b>32</b>
	<b><u>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSALE</u></b> .....	<b>32</b>
	<b><u>AREE TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI</u></b> ..	<b>37</b>
	<b><u>CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSALE PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI</u></b> .....	<b>40</b>
	<b><u>DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE</u></b> .....	<b>44</b>
	<b><u>TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE</u></b> .....	<b>45</b>

## **1 INTRODUZIONE**

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 26 settembre 2016, 396/2019/R/eel per la predisposizione della regolazione del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza) destinato ai clienti finali domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore di energia elettrica e fa seguito al documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel (di seguito: DCO 397/2019).
- 1.2 Gli orientamenti formulati dall'Autorità in seno al citato documento per la consultazione trovavano il loro fondamento nel previgente quadro legislativo, successivamente novellato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevedeva la rimozione dei regimi di tutela di prezzo per entrambe le tipologie di clientela sopra richiamate all'1 luglio 2020, in esito a un percorso di graduale svuotamento del servizio di maggior tutela e di transizione consapevole dei clienti finali al mercato libero.
- 1.3 Sulla base di tale presupposto, la legge concorrenza demandava, al contempo, all'Autorità di adottare la regolazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, ossia, un servizio di ultima istanza, a carattere transitorio, destinato a garantire la continuità della fornitura ai clienti senza un contratto nel libero mercato anche per ragioni non imputabili alla propria volontà.
- 1.4 Come profusamente spiegato nel DCO 397/2019, l'obiettivo del legislatore di traguardare il termine designato per la cessazione del servizio di maggior tutela con una quota residuale di clienti ancora ivi riforniti non può dirsi ancora pienamente raggiunto (nonostante il crescente numero di clienti, soprattutto non domestici, che ricorrono al mercato libero), conseguentemente gli orientamenti prefigurati nel precedente documento con riferimento alla regolazione del servizio di salvaguardia scontavano un contesto di mercato in cui milioni di clienti avrebbero dovuto accedere a tale servizio che sarebbe pertanto divenuto, con ogni buona probabilità, la principale forma di approvvigionamento dei clienti di piccole dimensioni.
- 1.5 In tale prospettiva, l'Autorità, proprio nell'intento di favorire una transizione graduale dei numerosi clienti coinvolti da un regime di tutela di prezzo a un servizio di ultima istanza finalizzato alla sola garanzia della continuità della fornitura, quale

quello di salvaguardia, aveva prospettato una serie di interventi regolatori, di seguito sintetizzati, ipotizzando in alcuni casi anche un diverso trattamento tra clienti domestici e non domestici in ragione del diverso grado di conoscenza del libero mercato; più in dettaglio, tali interventi prevedevano:

- i. due possibili assetti del servizio: il *modello 1* che intesta rispettivamente all'Acquirente unico la responsabilità di approvvigionare l'energia elettrica necessaria all'erogazione del servizio e agli esercenti quella dell'attività di commercializzazione<sup>1</sup> e il *modello 2* con assetto analogo a quello degli attuali servizi di ultima istanza del comparto elettrico e del gas naturale (in cui gli esercenti sono anche responsabili dell'approvvigionamento di energia elettrica/gas naturale);
- ii. condizioni economiche di erogazione del servizio che comportavano:
  - a. l'applicazione al cliente di un prezzo per la materia energia con la medesima struttura dei corrispettivi del servizio di maggior tutela (variabile nel tempo e indifferenziato al livello nazionale);
  - b. regole di quantificazione dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento differenziate per tipologia di clientela, basate rispettivamente sui valori attesi dei prezzi del mercato all'ingrosso (c.d. metodologia di determinazione *ex-ante*) con riferimento ai clienti domestici e sui valori effettivi che si formano su detto mercato (c.d. metodologia *ex-post*), con riferimento ai clienti non domestici;
  - c. applicazione di un corrispettivo di commercializzazione determinato sulla base degli esiti delle aste con una metodologia tale, da un lato, da garantire la tutela del cliente finale rispetto a repentini cambiamenti del prezzo pagato in maggior tutela per un periodo iniziale, e dall'altro, da non spiazzare né creare interferenze con le offerte di mercato libero;
  - d. una remunerazione degli esercenti il servizio allineata al prezzo offerto in sede di procedure concorsuali;
- iii. l'applicazione ai clienti di condizioni contrattuali particolarmente tutelanti, in linea con quelle oggetto della disciplina delle offerte PLACET.

1.6 Il DCO 397/2019 tratteggiava altresì delle possibili misure atte a favorire, da un lato, la selezione di operatori affidabili a cui assegnare il servizio in parola mediante l'individuazione di stringenti requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e, dall'altro, esiti di gara concorrenziali.

<sup>1</sup> L'attività di commercializzazione include l'erogazione della fornitura mediante la sottoscrizione del contratto di trasporto con l'impresa distributrice e la gestione del rapporto contrattuale con il cliente. A titolo esemplificativo rientrano nella commercializzazione, le attività di fatturazione, gestione dei pagamenti e insolvenze, gestione reclami e in generale servizi di assistenza informativa al cliente.

- 1.7 Gli orientamenti illustrati nel presente documento per la consultazione trovano, invece, il loro fondamento nelle nuove disposizioni della legge concorrenza (cfr. art. 1 comma 60) come novellata dal D.L. milleproroghe che, come si dirà meglio nel prosieguo, pospone il termine di rimozione della tutela di prezzo rispettivamente all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2022 per le microimprese<sup>2</sup> e per i clienti domestici e demanda all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese sia di definire la regolazione del “*servizio a tutele gradual*”, ossia, un servizio di ultima istanza - analogo a quello originariamente denominato di salvaguardia - finalizzato a garantire la continuità della fornitura a quei clienti senza fornitore all'indomani della rimozione della tutela di prezzo.
- 1.8 Inoltre, il D.L. milleproroghe, demanda ancora una volta al Ministero dello sviluppo economico (di seguito: MiSE), sentita l'Autorità, di adottare un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, per definire le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali.
- 1.9 Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni legislative, sono quindi delineate nel presente documento per la consultazione due linee di intervento aventi a oggetto:
- A. la regolazione del servizio a tutele gradual destinato alle piccole imprese diverse dalla microimprese;
  - B. le modalità di assegnazione del servizio.
- 1.10 Con riferimento alla linea di intervento *sub* A, gli orientamenti formulati muovono dalle proposte già illustrate nel DCO 397/2019 (e sopra sinteticamente richiamate) sebbene riviste, sotto alcuni profili, sia in considerazione della più limitata platea di soggetti rispetto a quella originariamente ipotizzata (ossia, le piccole imprese che già oggi partecipano più attivamente al mercato rispetto ai clienti di minori dimensioni e quindi esigono forme di tutela commisurate al loro maggior grado di conoscenza del mercato), sia per tenere conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione sul DCO 397/2019 (pubblicate sul sito dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)).
- 1.11 In relazione alla linea di intervento *sub* B, l'Autorità intende disporre l'assegnazione del servizio attraverso procedure concorsuali, trattandosi della modalità ordinaria di affidamento di pubblici servizi ai sensi della normativa

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 rientrano in questa categoria le imprese aventi al massimo 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.

europea e nazionale in materia, nonché la modalità tipica di affidamento degli attuali servizi di ultima istanza (salvaguardia elettrica e FUI/*default gas*), oltre che lo strumento maggiormente in grado di garantire parità di trattamento tra tutti gli operatori del mercato (di seguito: *assegnazione a regime*).

- 1.12 A fronte di ciò, occorre tuttavia evidenziare che le tempistiche di svolgimento di tali procedure potrebbero essere condizionate dal contenuto e dai tempi di pubblicazione del decreto del MiSE (richiamato *sub* 1.8) con cui saranno definite le misure volte a favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero. Tali misure potrebbero, infatti, incidere sul numero (più o meno rilevante) dei punti di prelievo oggetto di assegnazione, elemento questo rilevante per dare certezza ai soggetti che intendono partecipare alle procedure concorsuali.
- 1.13 A fronte di quanto sopra, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alle gare e conseguentemente aumentarne il grado di concorrenzialità, si ritiene preferibile svolgere le procedure concorsuali in un momento successivo alla pubblicazione del decreto da parte del MiSE.
- 1.14 Inoltre, in considerazione degli espressi obiettivi di gradualità della novellata legge concorrenza (cfr. paragrafo 2.2, punto ii) rispetto alle condizioni economiche applicate al cliente nel passaggio dal servizio di maggior tutela al nuovo servizio a tutele gradualità, a partire dall'1 gennaio 2021 l'Autorità intende assegnare transitoriamente (per un periodo non eccedente 6 mesi) tale servizio agli attuali esercenti la maggior tutela (di seguito: *assegnazione provvisoria*) che saranno tenuti a erogarlo alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità, secondo criteri (nel seguito spiegati) tali da evitare repentini cambiamenti nel prezzo pagato dal cliente finale. Successivamente, il servizio sarebbe assegnato mediante gara e i clienti interessati sarebbero serviti dagli esercenti selezionati al prezzo risultante dalle gare (*assegnazione a regime*).
- 1.15 Con specifico riferimento al disegno delle procedure concorsuali, l'Autorità intende definire le regole di partecipazione e di aggiudicazione nonché identificare le aree di assegnazione del servizio bilanciando principalmente i seguenti obiettivi:
- la promozione della più ampia partecipazione da parte degli operatori;
  - la riduzione, quanto più possibile, del vantaggio competitivo degli attuali esercenti la maggior tutela, limitando le asimmetrie informative rispetto agli altri possibili partecipanti alle gare;
  - il raggiungimento di esiti di gara quanto più possibile competitivi a beneficio dei clienti finali riforniti nell'ambito del servizio;
  - la selezione di soggetti affidabili in grado di assolvere correttamente e puntualmente ai propri obblighi.

- 1.16 A fronte di quanto sopra, occorre evidenziare che in prospettiva delle future procedure concorsuali che si terranno a conclusione del primo periodo di assegnazione, sia la disciplina del servizio che le regole per il suo affidamento saranno riviste anche in funzione degli esiti delle gare svolte nel 2021.
- 1.17 Sarà invece oggetto di un successivo e distinto documento di consultazione la regolazione del servizio a tutele graduali destinato, a partire dall'1 gennaio 2022, a microimprese e clienti domestici che, rispetto alle piccole imprese, potrebbero necessitare di forme di tutela diverse nonché di regole di affidamento del servizio che più si attagliano alla numerosità della platea di soggetti coinvolti (attualmente stimabile nell'ordine di milioni di clienti).
- 1.18 Il presente documento di consultazione è così strutturato:
- a) il capitolo 2 illustra il contesto normativo entro cui inquadrare gli interventi regolatori in questa sede prospettati;
  - b) il capitolo 3 riporta gli orientamenti generali relativi al servizio a tutele graduali per le piccole imprese;
  - c) il capitolo 4 riporta gli orientamenti relativi alle modalità di assegnazione del servizio a tutele graduali.

## **2 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- 2.1 La legge 124/17 come modificata dal D.L. milleproroghe dispone il superamento della tutela di prezzo rispettivamente per le piccole imprese (di cui all'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944) a partire dall'1 gennaio 2021 e per le microimprese (di cui al medesimo articolo della direttiva UE) e per i clienti domestici a partire dall'1 gennaio 2022 (art. 1, comma 60). Inoltre, questa intesta ancora una volta all'Autorità e al MiSE specifici adempimenti propedeutici a tali scadenze.
- 2.2 In particolare, la novellata legge concorrenza (art. 1, comma 60) affida all'Autorità il duplice compito di:
- i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;
  - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica (che attualmente hanno diritto al servizio di maggior tutela), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.
- 2.3 La medesima legge demanda invece al MiSE di:
- a. adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, per definire le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 60-bis);
  - b. definire, su proposta dell'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (c.d. elenco venditori di elettricità, art. 1 comma 81).
- 2.4 A ben vedere, il legislatore nazionale continua a prevedere un percorso preparatorio al superamento della tutela di prezzo (rimasto incompleto), il quale presuppone, da un lato, l'adozione di misure atte a rafforzare la fiducia dei clienti finali negli operatori di mercato (come nel caso dell'elenco venditori), e, dall'altro, l'adozione da parte del MiSE, delle misure di ingresso consapevole del cliente al mercato libero (questa volta con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale).

- 2.5 La novellata legge lascia poi inalterato il potere dell’Autorità di definire la regolazione del servizio di ultima istanza per i clienti senza fornitore (adesso denominato: *servizio a tutele gradual*i), incluse quindi le modalità di individuazione degli esercenti il servizio e, in aggiunta alla previgente versione della legge concorrenza, affida altresì alla prima il compito di individuare la platea di soggetti (le piccole imprese diverse dalle microimprese) che per primi avranno diritto ad accedere al servizio, a partire dall’1 gennaio 2021 nonché quello di garantire la gradualità nel passaggio del cliente finale dal servizio di maggior tutela al servizio a tutele graduali.
- 2.6 Gli orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, oggetto del presente documento di consultazione, si fondano quindi sulle richiamate disposizioni normative.

### **3 LINEA DI INTERVENTO A: ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE**

- 3.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito alla regolazione del servizio a tutele graduali che, all’indomani della rimozione dalla tutela di prezzo, dovrà garantire la continuità della fornitura alle piccole imprese senza fornitore.
- 3.2 Come espressamente previsto dalla novellata legge concorrenza, nel definire la disciplina del predetto servizio, l’Autorità dovrà prevedere opportune misure *per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura* a tutela di quei clienti che saranno ivi riforniti, senza tuttavia snaturare la funzione residuale di “ultima istanza” che dovrebbe parimenti connotare il servizio.
- 3.3 Gli interventi di seguito prefigurati, in coerenza con quelli oggetto del precedente DCO 397/2019, mirano pertanto, da un lato, a promuovere una transizione graduale del cliente da un regime di tutela di prezzo al nuovo servizio (in cui questo tipo di tutela verrà meno) così da evitare repentini cambiamenti nel prezzo pagato dal cliente, e dall’altro, a trasferire al cliente finale il segnale di prezzo associato all’erogazione del servizio, mediante l’applicazione a quest’ultimo delle condizioni economiche risultanti dalle procedure concorsuali.
- 3.4 Come già spiegato nell’introduzione (si veda paragrafo 1.14), poiché nelle more dell’espletamento delle predette procedure concorsuali per l’affidamento del servizio a tutele graduali (*assegnazione a regime*), l’Autorità è intenzionata ad affidarlo provvisoriamente agli attuali esercenti la maggior tutela (*assegnazione provvisoria*), nel prosieguo del documento sono trattati i seguenti aspetti della regolazione del servizio distinguendone le caratteristiche, laddove necessario, tra *assegnazione provvisoria* e a *regime*:
  - A.1 requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali e condizioni di attivazione;
  - A.2 assetto del servizio;
  - A.3 condizioni economiche del servizio;
  - A.4 condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali;
  - A.5 obblighi di rendicontazione a carico degli esercenti.
- 3.5 Le misure in questa sede illustrate e concepite per il primo periodo di assegnazione del servizio saranno sottoposte a revisione in occasione delle successive procedure concorsuali alla luce degli esiti della prima fase di attuazione della regolazione in materia.

## **A.1 REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE**

- 3.6 L'art. 1, comma 59 della legge 124/17 come modificata dal D.L. milleproroghe, prevede che, a partire dall'1 gennaio 2021, abbiano titolo a beneficiare del servizio a tutele gradualmente le piccole imprese, diverse dalle microimprese, che si troveranno "senza un fornitore" di energia alla data di rimozione del servizio di maggior tutela.
- 3.7 La citata legge prevede altresì che per individuare le microimprese, l'Autorità definisca il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già previsti dalla direttiva (UE) 2019/944.
- 3.8 Ai sensi della citata direttiva europea, rientrano nel novero delle microimprese quelle imprese di minore dimensione (in termini di fatturato e numero di dipendenti) che proprio per queste loro caratteristiche sono assimilate dal legislatore europeo ai clienti domestici, anche sotto il profilo delle tutele (di prezzo e non) che la legislazione europea accorda a tale categoria di clientela<sup>3</sup>.
- 3.9 Dal tenore delle disposizioni della legge concorrenza emerge che anche il legislatore nazionale abbia aderito alla medesima impostazione atteso che individua una scadenza comune (1 gennaio 2022) di rimozione della maggior tutela sia per i clienti finali domestici che per le predette microimprese che quindi sono sostanzialmente equiparate ai primi anche in considerazione dei consumi di energia verosimilmente più contenuti rispetto ad aziende di maggiori dimensioni (le piccole imprese per l'appunto).
- 3.10 Dalle risultanze della relazione annuale dell'Autorità, emerge che circa il 99% dei consumatori domestici dell'intero mercato dispongono di una potenza contrattualmente impegnata fino a 10 kW e un consumo medio annuo di circa 2.000 kWh. La stragrande maggioranza delle piccole imprese connesse in bassa tensione (oltre il 90% del totale) utilizza invece una potenza massima fino a 15 kW mentre il relativo consumo medio risulta nettamente differente tra clienti finali che dispongono di una potenza fino a 15 kW (circa 4.500 kWh) e clienti che eccedono tale limite (i quali consumano mediamente in un anno poco meno di 70.000 kWh).
- 3.11 Assumendo che le microimprese, in ragione delle loro caratteristiche dimensionali limitate, abbiano mediamente un livello di consumi più allineato a quello dei clienti domestici che non a quello delle imprese più grandi, si ritiene ragionevole presumere che il livello di potenza contrattualmente impegnata associata alle prime (ancorché variabile in base all'attività svolta dall'azienda) raggiunga una soglia massima superiore a quella

<sup>3</sup> La direttiva (UE) 2019/944 permette agli Stati membri di continuare a ricorrere alla tutela di prezzo pur nel rispetto di alcuni requisiti stringenti ivi identificati (cfr. art. 5) esclusivamente in favore delle microimprese e dei clienti domestici, escludendo invece le piccole imprese.

massima adoperata dai clienti per usi domestici (10 kW), in quanto si tratta di utenti che consumano energia elettrica per attività commerciali o professionali, ma non ecceda i 15 kW. Ciò in quanto, come emerge dai dati riportati sopra, i clienti non domestici che dispongono di una potenza entro 15 kW consumano mediamente in un anno oltre il doppio dei clienti domestici, mentre le imprese che dispongono di un livello di potenza superiore a tale soglia hanno consumi di gran lunga maggiori (circa 34 volte superiori a quelli dei clienti domestici).

3.12 Da quanto sopra ne consegue che fino a gennaio 2022 potranno continuare a beneficiare del servizio di maggior tutela quelle imprese senza fornitore che cumulativamente rispettino i seguenti requisiti:

- i. abbiano meno di 10 dipendenti;
- ii. abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- iii. siano titolari di punti di prelievo connessi tutti in bassa tensione con un livello di potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW.

3.13 Di converso, le altre piccole imprese titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione che rispettano i requisiti dimensionali della direttiva (UE) 2019/944<sup>4</sup> ma che eccedono i limiti al numero di dipendenti e/o al valore del fatturato/bilancio annuo riportati *sub* (i) e (ii), ovvero che dispongono di una soglia di potenza superiore a quella individuata *sub* (iii) anche con riferimento a un solo punto di prelievo nella propria titolarità (nel caso di clienti multisito) non avranno più diritto al servizio di maggior tutela ma a quello a tutele graduali.

3.14 Al fine di una corretta identificazione del perimetro di imprese di cui sopra, l'Autorità intende altresì prevedere che, a partire da gennaio 2021, l'esercente la maggior tutela richieda a ciascun cliente finale non domestico titolare di punti di prelievo in bassa tensione con potenza inferiore a 15 kW ivi rifornito, di attestare, mediante autocertificazione redatta con un testo stabilito dall'Autorità, se soddisfa o meno i requisiti dimensionali (in termini di fatturato e numeri di dipendenti) previsti dalla normativa europea per le microimprese individuati *sub* (i) e (ii) del paragrafo 3.12.

3.15 Ciò in quanto nell'ipotesi in cui, per esempio, il cliente non soddisfi i parametri dimensionali sopra richiamati (informazione questa di cui l'esercente non dispone), non avrebbe diritto al servizio di maggior tutela e sarebbe invece incluso nel servizio a tutele graduali con riferimento a tutti i punti di prelievo nella sua titolarità. Di converso, in caso

<sup>4</sup> Si tratta delle imprese titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato (o totale di bilancio) non superiore a 10 milioni annui.

di silenzio del cliente finale, quest'ultimo rimarrebbe in maggior tutela, fermo restando le possibili verifiche sul possesso dei requisiti per permanervi.

- 3.16 Per le medesime ragioni di corretta attribuzione del servizio ai clienti che per legge ne hanno diritto, si intende prevedere l'obbligo in capo agli esercenti il servizio a tutele graduali di richiedere ai clienti connessi in bassa tensione, in occasione di ogni nuova attivazione del servizio, una autocertificazione attestante la titolarità dei requisiti per ricorrere a tale servizio. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, tali clienti sarebbero attribuiti al servizio di salvaguardia di cui alla legge 125/07.
- 3.17 In merito alle condizioni di attivazione del servizio, l'Autorità intende confermare il proprio orientamento, già formulato nel DCO 397/2019, secondo cui il servizio a tutele graduali sarà attivato per tutte le piccole imprese che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 3.13 che, alla data di cessazione del servizio di maggior tutela, non risultino titolari di un contratto di fornitura sul libero mercato, inclusi quindi quelli ancora serviti in maggior tutela. Ciò in quanto si ritiene che il D.L. milleproroghe abbia lasciato immutata la *ratio* della legge concorrenza che continua a concepire il mercato libero come l'unica forma di approvvigionamento di energia da parte di tutti i clienti finali e conseguentemente non può che identificare come "*clienti senza fornitore*" coloro i quali si trovino privi di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato.
- 3.18 In merito alle specifiche condizioni di accesso al servizio in questione, si intendono altresì confermare le proposte formulate in seno al richiamato documento di consultazione, prevedendo pertanto:
- i. la facoltà del cliente di richiedere all'esercente:
    - a. lo *switching* contestualmente alla voltura di un punto servito nell'ambito del servizio a tutele graduali, così da minimizzare i tempi di attivazione delle offerte del mercato libero;
    - b. la voltura e l'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato, con le medesime modalità imposte dalla regolazione vigente agli esercenti la maggior tutela così da garantire una transizione graduale da un servizio a un altro;
  - ii. il divieto del cliente di richiedere l'accesso al servizio in questione con riferimento ai punti di prelievo nella propria titolarità riforniti nell'ambito di un'offerta di libero mercato in coerenza con il servizio di salvaguardia destinato ai grandi clienti di energia elettrica.
- 3.19 Con riferimento alle misure di cui sopra, si rileva che benché non abbiano trovato il favore unanime dei rispondenti alla consultazione, le stesse sono ritenute idonee a bilanciare al meglio le opposte esigenze espresse rispettivamente dagli operatori e dai rappresentanti dei clienti finali senza alterare la funzione di "ultima istanza" del servizio in questione.

In particolare, il prefigurato divieto dei clienti finali di poter richiedere l'accesso al servizio (*sub ii*), accoglie la richiesta unanime avanzata in tal senso dagli operatori mentre le misure *sub i*, lettera b. (riguardanti la voltura e l'attivazione della fornitura di un nuovo punto nell'ambito del servizio) rispondono alle finalità di gradualità caldegiate da alcune associazioni rappresentative dei clienti finali oltre che essere coerenti con la regolazione degli altri servizi di ultima istanza del comparto elettrico e del gas naturale.

- 3.20 Inoltre, al fine di alleviare le preoccupazioni espresse in sede di consultazione rispetto al rischio di insolvenza dei clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele gradualità, si intende estendere agli esercenti la facoltà di avvalersi di alcune delle misure già previste dalla regolazione vigente per le imprese di vendita a tutela del proprio credito.
- 3.21 A tal fine, si intende prevedere, in primo luogo, che in costanza del rapporto contrattuale tra il cliente finale e l'esercente il servizio a tutele gradualità, nel caso di inadempimento da parte del cliente disalimentabile ai suoi obblighi di pagamento ovvero in caso di mancato versamento delle garanzie richieste dall'esercente, quest'ultimo possa richiedere la sospensione della fornitura con le modalità e le tempistiche di cui al Titolo II del TIMOE.
- 3.22 Ancora, sempre nell'ottica di contenere gli oneri di morosità in capo all'esercente connessi al mancato pagamento da parte del cliente finale di fatture emesse successivamente al perfezionamento del passaggio ad un venditore del libero mercato, circostanza questa che, oltre ad aumentare la rischiosità del servizio (e quindi in ultima analisi il relativo prezzo pagato dai clienti finali), potrebbe disincentivare la partecipazione alle procedure concorsuali, si intende estendere anche al servizio in questione l'applicazione del Sistema indennitario di cui alla deliberazione 593/2017/R/com.
- 3.23 In tal modo sarebbe riconosciuta all'esercente (alla stregua di quanto avviene oggi nel libero mercato) la possibilità di ottenere un indennizzo in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato.
- 3.24 Infine, sempre al fine di minimizzare la morosità dei clienti riforniti nell'ambito del servizio a tutele gradualità, qualora si attivi il servizio (in mancanza di un contratto sul libero mercato) per clienti finali che hanno lasciato situazioni di morosità pregressa verso

i medesimi esercenti<sup>5</sup>, si intende prevedere la sospensione della fornitura nei confronti di tali clienti al momento dell'attivazione del servizio fino alla corresponsione degli importi dovuti, mutuando, in tal senso, la regolazione oggi applicata nell'ambito del servizio di maggior tutela<sup>6</sup>.

- Q1. *Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?*
- Q2. *Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele gradualì? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.*

## **A.2 ASSETTO DEL SERVIZIO**

- 3.25 Con riferimento all'assetto del servizio a tutele gradualì, l'Autorità intende implementare due modelli diversi rispettivamente per il periodo di *assegnazione provvisoria* e per quello di *assegnazione a regime*.
- 3.26 In particolare, durante il periodo di *assegnazione provvisoria* che avrà inizio a gennaio 2021 e avrà una durata massima di 6 mesi, gli attuali esercenti la maggior tutela dovranno erogare la fornitura ai clienti senza un contratto di fornitura sul libero mercato, ubicati nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, approvvigionandosi direttamente da Acquirente unico.
- 3.27 Durante il periodo di *assegnazione a regime* l'Autorità intende implementare il *modello 2* di cui al DCO 397/2019 che comporta l'attribuzione agli esercenti che saranno selezionati tramite gara sia della funzione di approvvigionamento sia di quella di commercializzazione, in analogia con l'attuale servizio di salvaguardia dei grandi clienti di energia elettrica.
- 3.28 Tale modello ha infatti riscontrato il consenso quasi unanime dei rispondenti alla consultazione (soprattutto operatori e loro associazioni rappresentative) in quanto ritenuto più aderente al tipico assetto degli operatori del mercato libero, nonché agli altri servizi di ultima istanza di energia elettrica e gas naturale attualmente esistenti, e quindi

<sup>5</sup> Non rientrerebbe in questa morosità quella generata dai clienti finali nell'ambito del mercato libero anche laddove il fornitore sia la stessa impresa o appartenente allo stesso gruppo di quella che eroga il servizio a tutele gradualì.

<sup>6</sup> Cfr. art. 7 del TIV.

considerato anche il più efficiente sotto il profilo della selettività di operatori in grado di svolgere professionalmente tutte le prestazioni strumentali all'erogazione della fornitura.

- 3.29 Di converso, l'obbligo, prospettato nel DCO 397/2019, in capo gli esercenti di sottoscrivere direttamente il contratto di dispacciamento con Terna e i contratti di trasporto con le imprese distributrici, senza ricorrere a uno o più soggetti terzi, non ha incontrato il favore di alcuni operatori rispondenti alla consultazione che hanno richiesto un allentamento di tale vincolo così da favorire una maggiore partecipazione alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio.
- 3.30 A fronte di quanto sopra, l'Autorità intende permettere ai futuri esercenti il servizio a tutele gradualità di avvalersi di un'impresa dello stesso gruppo societario in qualità sia di utente del dispacciamento che del trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico (in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06), a condizione che tale soggetto si impegni a svolgere tale funzione per l'esercente che lo ha scelto per tutto il periodo di assegnazione del servizio.
- 3.31 La predetta previsione consentirebbe, da un lato, di estendere la platea di potenziali partecipanti alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio in questione così da favorire esiti quanto più possibile concorrenziali, ed eviterebbe al contempo un aggravio di oneri amministrativi associati all'attività di monitoraggio delle condotte degli esercenti e dei loro utenti del dispacciamento che, in caso contrario, dovrebbe essere estesa a una pluralità di soggetti nel corso del periodo di assegnazione del servizio.
- 3.32 In analogia con il servizio di salvaguardia dei grandi clienti di energia elettrica, sarebbe altresì confermato l'obbligo dell'esercente (o del suo mandatario) di stipulare due distinti contratti per i servizi di dispacciamento e trasporto con riferimento ai rispettivi punti di prelievo del mercato libero e a quelli associati al servizio a tutele gradualità. Dal punto di vista operativo, ciò comporterebbe che nel caso in cui un cliente rifornito dall'esercente stipuli un contratto a condizioni di libero mercato con il medesimo operatore, abbia luogo una procedura di *switching* (intesa come modifica dell'utente del dispacciamento).
- 3.33 Simile previsione, benché a giudizio di alcuni rispondenti alla consultazione sul DCO 397/2019 comporti un aggravio di oneri, avrebbe una serie di vantaggi posto che permetterebbe (a) una più accurata identificazione dei clienti che accederanno al servizio a tutele gradualità, (b) un più semplice monitoraggio delle uscite e dei rientri dal servizio nonché (c) un più agevole passaggio di clienti del servizio da un esercente all'altro in esito alle gare tra un periodo di assegnazione e l'altro.
- 3.34 Per ultimo, con riferimento all'identificazione del soggetto responsabile della continuità della fornitura nel caso di indisponibilità dell'esercente il servizio a tutele gradualità o di decadenza dall'incarico (ad es. per mancato assolvimento del servizio da parte


dell'assegnatario), a fronte del silenzio normativo in materia, si intendono valutare le seguenti soluzioni:

- i. in primo luogo, interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara per l'assegnazione dell'area in cui è indisponibile l'esercente in base all'ordine risultante dalla graduatoria, al fine di affidare il servizio al soggetto che si renda disponibile a erogarlo alle medesime condizioni economiche offerte dall'originario esercente;
- ii. ove i tempi necessari per effettuare lo scorrimento della graduatoria non siano compatibili con la necessità di garantire la continuità della fornitura (che l'esercente originariamente selezionato non è più in grado di assicurare) o tale scorrimento non conduca ad alcun esito (per assenza o per carenza di interesse da parte dei venditori) si affiderebbe transitoriamente il servizio agli esercenti la maggior tutela fino alla data di cessazione di tale servizio (attualmente fissata all'1 gennaio 2022), alle medesime condizioni economiche che sarebbero state applicate ai clienti interessati dall'esercente originario il servizio a tutele graduali.


3.35 La soluzione *sub i* (direttamente mutuata dalla disciplina del Codice degli appalti in caso di *default* dell'affidatario del servizio) avrebbe il duplice vantaggio, da un lato, di favorire l'assegnazione del servizio a operatori selezionati tramite procedure competitive e dall'altro evitare il ricorso all'esercente di maggior tutela in prospettiva della rimozione di tale servizio. Di converso, la soluzione *sub ii* (nel caso in cui la precedente non conduca ad alcun esito), come già anticipato nel DCO 397/2019, sarebbe di agevole e rapida attuazione rispetto ad altre opzioni che dovranno tuttavia essere valutate e a tendere implementate in vista della cessazione del servizio di maggior tutela per la generalità dei clienti.

- Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?*
- Q4. Si rinvergono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.*
- Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele graduali? Se no per quali motivi?*

**Figura 1: Esercente titolare dei contratti di dispacciamento e trasporto**



**Figura 2: Esercente che si avvale di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto**



### **A.3 CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

- 3.36 Di seguito sono riportati gli orientamenti dell’Autorità, rispettivamente per il periodo di *assegnazione provvisoria* e di *assegnazione a regime*, con particolare riferimento (i) alle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio e (ii) alle condizioni di remunerazione degli esercenti il servizio.
- 3.37 Gli orientamenti illustrati trovano applicazione con riferimento alle procedure concorsuali oggetto della presente consultazione e potranno essere rivisti in occasione delle future assegnazioni del servizio anche relative alle altre categorie di clienti.

#### **(I) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO**

##### **Assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualì**

- 3.38 Come già accennato, durante il periodo di *assegnazione provvisoria* l’erogazione del servizio sarà svolta dagli attuali esercenti la maggior tutela. Per quanto concerne le condizioni economiche applicate ai clienti finali, l’Autorità intende definire le stesse a partire da quelle del servizio di maggior tutela prevedendo tuttavia una modifica all’attuale modalità di determinazione *ex-ante* dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti da Acquirente unico, in favore di una modalità di quantificazione degli stessi sulla base di prezzi a consuntivo che si formano nel mercato all’ingrosso, ciò anche in coerenza con la natura temporanea che assumerà il servizio. In particolare, saranno applicati al cliente i seguenti corrispettivi:
- i. **il corrispettivo PED<sub>AP</sub> (prezzo energia e dispacciamento assegnazione provvisoria)** pari alla somma di:
    - a. **l’elemento PE<sub>AP</sub> (prezzo energia assegnazione provvisoria)** pari al valore consuntivo (prezzo *ex post*) della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese<sup>7</sup>, aumentato del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico e del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari definiti dall’Autorità, corretto per le perdite di rete;
    - b. **l’elemento PD<sub>AP</sub> (prezzo dispacciamento assegnazione provvisoria)** determinato in misura uguale all’elemento PD applicato ai clienti non domestici ancora riforniti in maggior tutela;
  - ii. **il corrispettivo PCV<sub>AP</sub> (prezzo commercializzazione vendita assegnazione provvisoria)** pari al corrispettivo PCV applicato alla data di avvio dell’*assegnazione provvisoria* ai clienti non domestici ancora riforniti in maggior tutela;

<sup>7</sup> In presenza di eventuali punti trattati monorari la media aritmetica sarà calcolata con riferimento a tutte le ore del mese.

- iii. **la componente  $DISP_{BTAP}$  (componente differenziale vendita assegnazione provvisoria)**, pari alla componente  $DISP_{BT}$  applicata alla data di avvio dell'*assegnazione provvisoria* ai clienti non domestici ancora riforniti in maggior tutela;
- iv. **il corrispettivo  $PPE_{AP}$  (prezzo perequazione energia assegnazione provvisoria)** di cui al paragrafo 3.40.

3.39 Da un lato l'applicazione di condizioni economiche in linea con quelle del servizio di maggior tutela mira a garantire la gradualità della transizione verso il superamento della tutela di prezzo, dall'altro la determinazione dell'elemento  $PE_{AP}$  a partire dai valori consuntivi del PUN contribuisce a trasferire più direttamente nel segnale di prezzo al cliente finale, il costo dell'energia registrato nel mercato all'ingrosso.

3.40 Il corrispettivo  $PPE_{AP}$ , in maniera del tutto analoga al corrispettivo PPE, è funzionale alla copertura dei saldi della perequazione dei costi di approvvigionamento degli esercenti la maggior tutela per il servizio erogato fino a dicembre 2020, e pertanto compete anche ai clienti oggetto di trasferimento al servizio a tutele graduali durante il periodo di *assegnazione provvisoria* a partire da gennaio 2021. Come noto, l'applicazione di componenti perequative nell'ambito del servizio di maggior tutela comporta il recupero differito nel tempo di somme di competenza di un certo anno solare, creando un potenziale parziale disallineamento tra i clienti che hanno generato i saldi di perequazione oggetto di recupero e i clienti ai quali quei saldi saranno imputati mediante l'applicazione delle predette componenti perequative.

3.41 Per consentire una più corretta attribuzione dei predetti saldi di perequazione ai clienti a cui sono imputabili, l'Autorità intende valutare l'opportunità di differenziare, già nel corso del 2020, il corrispettivo PPE applicato ai clienti non domestici in maggior tutela, in funzione del livello di potenza inferiore o superiore a 15 kW, eventualmente valutando orizzonti temporali di recupero differenziati. Ciò comporterebbe successivamente una differenziazione tra il corrispettivo  $PPE_{AP}$ , applicato ai clienti del servizio a tutele graduali, e il corrispettivo PPE, applicato ai clienti rimasti in maggior tutela, successivamente all'1 gennaio 2021.

*Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualali? Per quali motivi?*

#### **Assegnazione a regime del servizio a tutele gradualali**

3.42 Nell'ambito dell'assegnazione a regime del servizio a tutele gradualali, si intende prevedere che le condizioni applicate al cliente siano allineate, con riferimento alla componente a

copertura dei costi di commercializzazione, alle offerte economiche risultanti dalle procedure concorsuali.

- 3.43 In primo luogo, è bene sottolineare come l’Autorità sia orientata a prevedere che i partecipanti alle procedure concorsuali formulino la propria offerta economica (parametro  $\beta$ ) in €/kWh. Dal punto di vista dell’operatore detto parametro dovrà essere dimensionato in misura tale da garantire la copertura dei costi che non trovano diretta remunerazione attraverso gli altri corrispettivi indicati nelle condizioni economiche di erogazione del servizio. Nello specifico il parametro  $\beta$  dovrà permettere la copertura dei costi di commercializzazione e di sbilanciamento (quest’ultimo con riferimento alla quota non già coperta dal corrispettivo  $C_{SBIL}$  di cui si dirà di seguito) sostenuti per rifornire i clienti che accederanno al servizio a tutele graduali.
- 3.44 Il predetto orientamento si discosta da quanto indicato nella precedente consultazione, che prevedeva la formulazione di un’offerta secondo un parametro espresso in €/POD/anno, in ragione del mutato ambito di applicazione del servizio (qui limitato ai clienti non domestici in bassa tensione con potenza superiore a 15 kW). Infatti, in generale la preferenza che era stata espressa nel DCO 397/2019 per offerte espresse in quota €/POD/anno era legata alla presenza di un numero prevalente di clienti (domestici e microimprese) con consumi mediamente contenuti, in relazione ai quali non sarebbe stata garantita, con ogni buona probabilità, la copertura dei costi sopportati dagli esercenti per rifornirli in presenza di sole componenti di prezzo espresse in quota energia. L’Autorità ritiene tuttavia che in considerazione del più elevato consumo medio associato alla nuova platea di clienti oggetto dell’intervento in discussione tale preoccupazione possa essere mitigata come anche emerso da alcune richieste in merito alla possibilità di formulare offerte espresse in €/kWh pervenute in risposta al DCO 397/2019.

*Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell’offerta in €/kWh? Se no, motivare.*

- 3.45 Inoltre, in linea con quanto espresso nel DCO 397/2019, nell’ambito dell’assegnazione a regime del servizio a tutele graduali, si intende confermare l’applicazione al cliente di un prezzo variabile, soggetto ad aggiornamenti periodici nel corso dell’anno, con riferimento alla componente a copertura dei costi di approvvigionamento della materia energia (che più riflette la natura temporanea del servizio a tutele graduali)<sup>8</sup>. Tuttavia, a differenza di quanto originariamente ipotizzato, ossia, l’applicazione di un prezzo unico al livello nazionale-**opzione A**- l’Autorità sta valutando, in alternativa, di differenziare le componenti del prezzo della materia energia a copertura dei costi di approvvigionamento

<sup>8</sup> Le componenti di prezzo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura e gli oneri generali di sistema sarebbero applicati al cliente in maniera passante.

e dei costi di commercializzazione tra le varie aree territoriali in funzione del prezzo di aggiudicazione risultante in ciascuna area, in considerazione della platea di piccole imprese a cui è destinato il servizio in questione che, rispetto ai clienti di minori dimensioni, hanno una maggiore capacità di reagire ai segnali di prezzo e di ricorrere al mercato libero a fronte di offerte più vantaggiose e che più si attagliano alle proprie esigenze- **opzione B**.

3.46 In dettaglio, si intende prevedere l'applicazione ai clienti dei seguenti corrispettivi, espressi in €/kWh:

- i. **C<sub>EL</sub> (corrispettivo energia elettrica)** a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso, determinato sulla base del valore consuntivo (prezzo *ex post*) della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese e corretta per le perdite di rete;
- ii. **C<sub>DISP</sub> (corrispettivo di dispacciamento)** determinato come somma dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento, corretti per le perdite di rete, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento, del corrispettivo di aggregazione misure e della componente  $DISP_{BT}$ ;
- iii. **C<sub>SB</sub> (corrispettivo di sbilanciamento base)** atto a garantire una copertura minima dei costi di sbilanciamento dell'operatore efficiente;
- iv. **C<sub>BID</sub> (corrispettivo di asta)** determinato secondo quanto illustrato ai paragrafi 3.48 e seguenti;
- v. **C<sub>PSTG</sub> (corrispettivo perequazione servizio a tutele graduali)** a copertura dei saldi di perequazione di cui al paragrafo 3.66 e seguenti;
- vi. **C<sub>CM</sub> (corrispettivo compensazione morosità)** a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di compensazione della morosità per i clienti non disalimentabili, di cui al paragrafo 3.69 e seguenti.

3.47 Con il corrispettivo  $C_{SB}$  l'Autorità intende introdurre una copertura minima dei costi di sbilanciamento in modo da favorire la partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali, diminuendo parzialmente il rischio che i medesimi dovranno scontare nella propria offerta (parametro  $\beta$ ). Per tale ragione, il corrispettivo sarà determinato dall'Autorità in maniera prudenziale prima dell'effettuazione delle procedure concorsuali e sarà mantenuto costante per tutto il periodo di assegnazione del servizio.

3.48 Il corrispettivo  $C_{BID}$  copre i costi di sbilanciamento non già compresi nel predetto corrispettivo  $C_{SB}$  e i costi di commercializzazione sostenuti per l'erogazione del servizio. In relazione alla determinazione del corrispettivo  $C_{BID}$ , in linea con le finalità già illustrate nel DCO 397/2019, l'Autorità intende contemperare l'esigenza, richiamata anche dal legislatore, di proteggere il cliente da repentini cambiamenti nel livello di prezzo attualmente pagato nell'ambito della maggior tutela, almeno per un periodo iniziale, in

ragione della necessaria gradualità nella transizione da un modello di mercato all'altro, e la necessità di fornire un segnale di prezzo ancorato ai costi sostenuti dagli esercenti per erogare il servizio.

3.49 Per le ragioni di cui al precedente paragrafo 3.48, qualora la data di attivazione del servizio (al termine del periodo di *assegnazione provvisoria*) fosse precedente a fine giugno 2021, il corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  sarà pari a un valore base indifferenziato al livello nazionale, determinato a partire dal corrispettivo PCV applicato ai clienti BT altri usi in maggior tutela in vigore al momento dell'espletamento delle procedure concorsuali, definito dall'Autorità e opportunamente trasformato in quota energia sulla base dei consumi dei clienti oggetto di assegnazione del servizio a tutele gradualità<sup>9</sup>.

3.50 Successivamente, a partire dall'1 luglio 2021, tale corrispettivo sarà determinato:

- in maniera indifferenziata a livello nazionale a partire dalla media, ponderata rispetto ai volumi delle aree di assegnazione, dei parametri  $\beta$  determinatisi in esito alle procedure concorsuali (parametro  $\alpha$ ), nell'**opzione A**; tale determinazione sarà effettuata dall'Autorità e rivista, su base annuale, in funzione dei volumi del servizio a tutele gradualità delle diverse aree;
- in maniera differenziata tra aree territoriali sulla base del valore dei parametri  $\beta$  determinatisi in ciascuna area in esito alle procedure concorsuali, nell'**opzione B**.

3.51 In particolare, nell'ipotesi in cui il differenziale tra il valore del parametro  $\alpha$  ovvero del parametro  $\beta$  (in base all'opzione prescelta) e il valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  di cui al paragrafo 3.49 sia positivo:

- i. per i mesi da luglio a settembre 2021, il valore del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  sarà pari al valore base aumentato in misura pari al 70% del predetto differenziale;
- ii. da ottobre 2021, il valore del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  sarà invece uguale al valore del parametro  $\alpha$  ovvero del parametro  $\beta$ .

3.52 Al riguardo, si rileva che in risposta al DCO 397/2019, alcuni operatori avevano manifestato preoccupazioni in relazione al ritardo del segnale di prezzo trasmesso al cliente nonché alla differita remunerazione dei propri costi cui sarebbero esposti seguendo la predetta modalità di valorizzazione del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$ . Tuttavia, si osserva come, da un lato, tale scelta sia strettamente funzionale al richiamato obiettivo di fornire al cliente l'asserita gradualità in ordine ai cambiamenti dei livelli di prezzo (in coerenza con le espresse finalità della novellata legge 124/17) e, dall'altro, lo scoperto finanziario cui potrebbero essere esposti gli esercenti risulti in parte attenuato dalle

<sup>9</sup> Il numero di mesi in cui troverà applicazione solamente il valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  (che come detto non eccederà il mese di giugno 2021) dipenderà, a sua volta, dalla durata del periodo di *assegnazione provvisoria*.

modalità di applicazione del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  di cui al paragrafo 3.51 e dall'applicazione del corrispettivo  $C_{\text{SB}}$ .

- 3.53 Qualora il parametro  $\alpha$  ovvero il parametro  $\beta$  fosse inferiore al valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$ , l'Autorità, diversamente da quanto illustrato nel DCO 397/2019, intende prevedere l'applicazione al cliente del servizio a tutele gradualistiche del parametro  $\alpha$  ovvero del parametro  $\beta$  con decorrenza da luglio 2021, senza restituire parte di tale differenziale anche ai clienti riforniti nel mercato libero che hanno diritto al predetto servizio.
- 3.54 Simile scelta trova la sua giustificazione nella ridotta platea di clienti finali (circa 195.000) che saranno potenzialmente riforniti nell'ambito del servizio in questione e che proprio per tale ragione difficilmente diventerà un riferimento per le offerte del mercato libero. In tale circostanza è pertanto ragionevole ipotizzare che proprio per la natura "residuale" che il servizio a tutele gradualistiche dovrebbe assumere, le relative condizioni economiche non possano creare interferenze e/o influenzare i prezzi del mercato libero dove peraltro si approvvigiona attualmente la stragrande maggioranza delle piccole imprese con una potenza eccedente i 15 kW.
- 3.55 In relazione a tale scenario, molti degli intervenuti in risposta al DCO 397/2019 avevano, invece, segnalato l'opportunità di limitare l'applicazione del differenziale tra il valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  e il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$ , laddove negativo, ai soli clienti del mercato libero aventi diritto al servizio a tutele gradualistiche per incentivarne il passaggio al mercato libero. Tuttavia, se così fosse non sarebbe in alcuno modo trasferito ai clienti del servizio in questione il segnale di prezzo determinatosi nell'ambito delle procedure concorsuali.
- 3.56 In relazione a quanto sopra rappresentato, occorre precisare che nell'ipotesi di implementazione **dell'opzione B**, potrebbero realizzarsi esiti di gara diversi (in termini di differenziale positivo ovvero negativo tra il prezzo di gara offerto e il valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$ ) tra le varie aree di assegnazione dal momento che, a differenza dell'**opzione A**, saranno applicati ai clienti finali prezzi di aggiudicazione diversi per ciascuna area.
- 3.57 Il corrispettivo  $C_{\text{PSTG}}$  sarà determinato dall'Autorità sulla base delle necessità di gettito connesse al meccanismo di perequazione di cui al successivo paragrafo 3.65, determinate a partire dalle informazioni messe a disposizione dagli esercenti il servizio a tutele gradualistiche (si veda paragrafo 3.81). In particolare, il meccanismo di perequazione dovrà compensare ciascun esercente per tenere conto, in primo luogo, della differenza tra il livello del parametro  $\alpha$  applicato al cliente finale e il valore del parametro  $\beta$  da questi offerto nell'ambito della procedura concorsuale (solamente nel caso dell'**opzione A**) e, in secondo luogo, degli effetti dell'applicazione graduale del differenziale tra il valore

base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  e il parametro  $\alpha$  ovvero il parametro  $\beta$ , illustrata ai paragrafi da 3.49 a 3.51.

- 3.58 Il corrispettivo  $C_{\text{PSTG}}$  verrà altresì dimensionato in modo tale da garantire la copertura di eventuali esigenze di gettito residue relative alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 22 del TIV (esigenze che, come già ricordato, sono attualmente coperte dal corrispettivo PPE applicato ai clienti del servizio di maggior tutela).
- 3.59 Di converso, laddove la determinazione della necessità di gettito comporti una restituzione per i clienti finali<sup>10</sup>, si intende prevedere che tale restituzione sia effettuata nei confronti dei clienti passati al servizio a tutele graduali fino a dicembre 2021.
- 3.60 Infine, il corrispettivo  $C_{\text{PSTG}}$  terrà altresì conto degli eventuali saldi di perequazione dell'approvvigionamento dell'energia elettrica nel periodo di *assegnazione provvisoria* di cui al paragrafo 3.62.
- 3.61 Gli esercenti il servizio provvederanno a saldare periodicamente con la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) il gettito del corrispettivo  $C_{\text{PSTG}}$ . Il versamento avrà luogo con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del corrispettivo al cliente finale.

*Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.*

*Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo  $C_{\text{SB}}$ ? Motivare la risposta.*

*Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  nel caso in cui il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

*Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.*

<sup>10</sup> In questa ipotesi si avrebbe una situazione analoga a quella odierna in cui il corrispettivo PPE applicato ai clienti in maggior tutela assume valori negativi.

- Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  nel caso di differenziale negativo tra il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?
- Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo  $C_{\text{PSTG}}$ ? Per quali motivi?

**Figura 3: corrispettivi della materia energia - assegnazione a regime**



Opzione A

$\alpha > \text{valore base } C_{\text{BID}}$		
Inizio servizio-giugno	luglio-settembre	>ottobre
$C_{\text{BID}} = \text{valore base}$	$C_{\text{BID}} = \text{valore base} + 0,7 * (\alpha - \text{valore base})$	$C_{\text{BID}} = \alpha$

$\alpha < \text{valore base } C_{\text{BID}}$		
Inizio servizio-giugno	luglio-settembre	>ottobre
$C_{\text{BID}} = \text{valore base}$	$C_{\text{BID}} = \alpha$	$C_{\text{BID}} = \alpha$

Opzione B

$\beta > \text{valore base } C_{\text{BID}}$		
Inizio servizio-giugno	luglio-settembre	>ottobre
$C_{\text{BID}} = \text{valore base}$	$C_{\text{BID}} = \text{valore base} + 0,7 * (\beta - \text{valore base})$	$C_{\text{BID}} = \beta$

$\beta < \text{valore base } C_{\text{BID}}$		
Inizio servizio-giugno	luglio-settembre	>ottobre
$C_{\text{BID}} = \text{valore base}$	$C_{\text{BID}} = \beta$	$C_{\text{BID}} = \beta$

## **(II) CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO**

### **Assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradual**

- 3.62 Nell'ambito dell'*assegnazione provvisoria*, si intende prevedere che eventuali differenze tra i costi e i ricavi relativi all'approvvigionamento dell'energia elettrica siano regolati in maniera del tutto analoga a quanto avviene oggi per il servizio di maggior tutela. Pertanto, sarà previsto anche in questo caso un meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento sostenuti per erogare il servizio a tutele graduali a cui parteciperanno tutti gli esercenti la maggior tutela<sup>11</sup>.
- 3.63 La remunerazione dell'attività di commercializzazione avrà poi luogo attraverso le componenti RCV/RCV<sub>sm</sub>/RCV<sub>i</sub> in vigore per il servizio di maggior tutela durante il periodo dell'*assegnazione transitoria*.
- 3.64 Al fine di garantire una corretta remunerazione degli esercenti, sarà altresì previsto che i costi e i ricavi relativi al servizio erogato in regime di *assegnazione provvisoria* siano oggetto di separazione contabile, mediante la creazione di un apposito comparto/attività contabile.

<p><i>Q14. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele gradual in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?</i></p>
--

### **Assegnazione a regime del servizio a tutele gradual**

- 3.65 In relazione al servizio a regime, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio a tutele gradual sopra descritti, ciascun esercente il servizio riceverà una remunerazione allineata al prezzo offerto in sede di gara (parametro  $\beta$ ), a mezzo di uno specifico meccanismo di perequazione.
- 3.66 In particolare, ciascun esercente il servizio a tutele gradual sarà tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente importo di perequazione per il servizio a tutele gradual:

$$PS = RA - R$$

dove

<sup>11</sup> La perequazione in discorso avrebbe un impatto residuale sul prezzo del cliente finale e sarebbe imputabile ad eventuali comunicazioni di rettifica dei volumi di energia effettivamente erogati dagli esercenti la maggior tutela durante il periodo di *assegnazione provvisoria*.

- RA è il ricavo ammesso, determinato come prodotto del parametro  $\beta$  sulla base del quale il singolo esercente è risultato assegnatario del servizio e dei volumi forniti ai clienti finali;
- R è il ricavo ottenibile dall'applicazione del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  ai volumi forniti ai clienti nell'ambito del servizio a tutele gradualmente tenuto conto delle modalità illustrate ai paragrafi da 3.49 a 3.51 in tema di gradualità. Nel caso di implementazione dell'**opzione B**, la perequazione riguarderebbe solamente l'eventuale disallineamento tra il prezzo offerto in sede di gara e quello applicato al cliente nel primo anno solare di erogazione del servizio.

- 3.67 La necessità di gettito del meccanismo di perequazione è coperta mediante un apposito conto istituito presso la CSEA alimentato dal corrispettivo  $C_{\text{PSTG}}$  di cui al paragrafo 3.46 punto v, applicato ai clienti che usufruiscono del servizio a tutele gradualmente.
- 3.68 I saldi di perequazione saranno determinati dalla CSEA a chiusura di ciascun anno solare, non appena saranno disponibili i volumi dei clienti finali. Le tempistiche di espletamento delle attività connesse alla determinazione dei saldi di perequazione e alla loro liquidazione prevedranno la chiusura del processo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di competenza. Le altre disposizioni relative alle modalità operative di gestione del processo di perequazione (es. disciplina degli interessi, mancata o ritardata trasmissione dei dati da parte degli esercenti, rettifiche, ecc.) saranno determinate in maniera analoga a quanto previsto dal TIV per la perequazione del servizio di maggior tutela.
- 3.69 Infine, l'Autorità è orientata a prevedere un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili vantati nei confronti di clienti non disalimentabili a condizione di aver messo in atto comportamenti efficienti ai fini della riscossione dei crediti così da responsabilizzare l'assegnatario del servizio a ridurre l'insoluto e quindi, in ultima analisi, i costi per il sistema. In dettaglio si tratterebbe di estendere la disciplina già applicata agli esercenti la salvaguardia dei clienti di grandi dimensioni di cui all'articolo 31*bis* del TIV anche agli esercenti il servizio oggetto del presente documento per la consultazione. Il meccanismo sarebbe alimentato dal corrispettivo  $C_{\text{CM}}$  di cui al paragrafo 3.46 punto vi, la cui valorizzazione avrà luogo a partire dalla prima disponibilità della stima del gettito necessario.
- 3.70 In relazione ai prelievi fraudolenti dei clienti del servizio in questione, l'Autorità ritiene che, come già per il servizio di salvaguardia dei clienti di grandi dimensioni, i connessi costi debbano trovare copertura nell'ambito del parametro  $\beta$  liberamente definito da ciascun partecipante alle procedure concorsuali.

Q15. *Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele graduali? Per quali motivi?*

Q16. *Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?*

#### **A.4 CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI**

##### **Assegnazione provvisoria del servizio a tutele graduali**

3.71 Le condizioni contrattuali applicate durante il periodo di *assegnazione transitoria* saranno le medesime previste per l'*assegnazione a regime* illustrate ai successivi paragrafi 3.72 e seguenti.

##### **Assegnazione a regime del servizio a tutele graduali**

3.72 In linea con gli orientamenti formulati nel DCO 397/2019, che sono stati ampliamenti condivisi da parte dei rispondenti alla consultazione, l'Autorità è intenzionata a confermare, per il primo periodo di assegnazione del servizio, l'applicazione al cliente finale delle condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET con particolare riferimento a:

- le modalità e le tempistiche di fatturazione;
- il contenuto dei documenti di fatturazione;
- le garanzie da richiedere al cliente, le tempistiche e le modalità di pagamento;
- le modalità di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale;
- la gestione dei reclami e la qualità della vendita;
- la gestione della morosità, le modalità e le tempistiche di sospensione della fornitura.

3.73 Allo stesso modo, si intende confermare il divieto opposto agli esercenti di inserire in contratto qualunque prodotto o servizio aggiuntivo rispetto alla fornitura di energia elettrica, trattandosi di un servizio istituito per legge e come tale integralmente sottoposto alla regolazione economica e contrattuale disposta dall'Autorità.

3.74 In merito agli obblighi informativi verso il cliente (prospettati nel DCO 397/2019) a cui sarebbero assoggettati gli esercenti che risulteranno assegnatari del servizio a tutele

graduali in esito alle gare, l’Autorità intende confermarne integralmente il contenuto<sup>12</sup>, aggiungendo al *set* informativo ivi individuato anche l’indicazione: (i) dei recapiti dell’ercente cui è possibile rivolgersi per ottenere maggiori informazioni sul servizio, (ii) della durata del periodo di assegnazione del servizio e (iii) della natura temporanea dell’assegnazione del fornitore che potrebbe cambiare in esito alle successive procedure concorsuali. Saranno poi valutate specifiche comunicazioni per i clienti prima dell’*assegnazione a regime* così da renderli edotti in merito al cambiamento di fornitore che potrebbero subire.

- 3.75 Al fine di garantire al cliente un’informativa quanto più tempestiva possibile si intende, inoltre, prevedere un termine massimo di trasmissione delle suddette informazioni non eccedente i sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del Sistema Informativo Integrato (SII) dell’avvenuta attivazione del servizio, alla stregua di quanto accade oggi con riferimento alla salvaguardia per i grandi clienti di energia elettrica.
- 3.76 Per ultimo, l’Autorità è intenzionata a rivedere l’orientamento, originariamente formulato nel DCO 397/2019, che prefigurava l’obbligo in capo agli esercenti di consegnare ai clienti finali a cui sono indirizzate le proprie offerte di libero mercato un prospetto di confronto (analogo alla scheda di confrontabilità di cui al Codice di condotta commerciale) tra la spesa che il cliente sosterebbe su base annuale permanendo nel servizio a tutele gradualmente e quella che sopporterebbe, invece, passando all’offerta proposta.
- 3.77 Nel novellato contesto legislativo si ritiene, infatti, come avvalorato dalle osservazioni ricevute in consultazione, che le esigenze cognitive delle piccole imprese (le quali dispongono di una maggiore conoscenza del mercato rispetto ai consumatori domestici) possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la consegna al cliente, in fase pre-contrattuale, della scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com, che rappresenterà in formato standardizzato e sintetico tutte le informazioni essenziali dell’offerta, idonee a dotare il cliente dei necessari elementi di valutazione della stessa. In tal modo, si garantirebbe anche una parità di

<sup>12</sup> Il DCO 397/2019 prevede l’invio al cliente delle seguenti informazioni (a) la funzione di “ultima istanza” del servizio in parola e i motivi di attivazione dello stesso; (b) le condizioni economiche applicate, distinguendo per le varie voci che concorrono alla formazione dei corrispettivi quelle imputabili rispettivamente alla spesa per (i) la materia energia, (ii) trasporto e gestione del contatore, (iii) oneri di sistema, (iv) imposte e tasse; (c) la facoltà del cliente di poter recedere, senza oneri e in qualunque momento, dal contratto con l’ercente sottoscrivendo un contratto di libero mercato; (d) la disponibilità, a titolo gratuito, del Portale Offerte per il confronto tra offerte di mercato; (e) la possibilità di ottenere informazioni sul servizio e sulle modalità di scelta delle offerte di libero mercato attraverso lo Sportello per il consumatore di energia e ambiente.

trattamento tra esercenti il servizio a tutele graduali e operatori del libero mercato posto che sarebbero sottoposti agli stessi obblighi informativi in fase di proposta delle proprie offerte ai clienti finali.

*Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele graduali da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?*

*Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele graduali all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?*

#### **A.5 OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE A CARICO DEGLI ESERCENTI**

- 3.78 L'Autorità intende sottoporre gli esercenti il servizio a tutele graduali all'obbligo di trasmettere periodicamente, all'Autorità medesima e/o ad altro soggetto di cui la stessa potrebbe avvalersi, una serie di informazioni inerenti tale servizio, funzionali sia a monitorarne l'andamento sia all'operatività dei meccanismi di perequazione di cui al paragrafo 3.66 e seguenti.
- 3.79 Più in dettaglio, si intende raccogliere le seguenti informazioni, per ciascuna regione, inerenti a:
- a. le condizioni economiche effettivamente applicate ai clienti finali;
  - b. il numero totale dei punti di prelievo serviti, distinguendo il numero dei punti di prelievo che è servito a seguito di nuova attivazione e il numero dei punti di prelievo che è servito a seguito di rientro dal mercato libero;
  - c. il numero dei punti di prelievo che cessa di essere servito nell'ambito del servizio a tutele graduali, distinguendo altresì il numero dei punti che cessa di essere servito per disattivazione del punto di prelievo e il numero dei punti di prelievo che cessa di essere servito a seguito di sottoscrizione di un contratto di vendita nel mercato libero con il medesimo esercente o con una società di vendita ad esso collegata o appartenente al medesimo gruppo societario;
  - d. distintamente per ciascuna fascia oraria, ove disponibile:
    - i. l'energia elettrica prelevata nel mese precedente, ovvero
    - ii. una stima dell'energia elettrica prelevata con riferimento ai punti di prelievo per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo.
- 3.80 Ai fini dei meccanismi di perequazione di cui al paragrafo 3.66 e seguenti, gli esercenti il servizio a tutele graduali saranno tenuti a trasmettere alla CSEA secondo le modalità

da questa definite, le informazioni necessarie alla quantificazione dei saldi di perequazione.

- 3.81 Ai fini della determinazione del corrispettivo  $C_{PSTG}$  di cui al paragrafo 3.46 punto v, gli esercenti saranno tenuti in corso d'anno a trasmettere alla Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia, secondo modalità e tempistiche da questa definite, le informazioni relative ai volumi riforniti nel servizio a tutele gradualmente distinti per livello del parametro  $\alpha$  ovvero del parametro  $\beta$  applicato secondo le modalità di cui ai paragrafi da 3.49 a 3.51.

#### **4 LINEA DI INTERVENTO B: ORIENTAMENTI INERENTI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI**

- 4.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito alle modalità di assegnazione a regime del servizio a tutele gradualì con riferimento alle condizioni di ammissione alle procedure concorsuali, alle modalità di svolgimento delle stesse nonché alle regole di aggiudicazione delle aree.
- 4.2 Al riguardo, l’Autorità intende disegnare le procedure concorsuali e le relative regole di aggiudicazione cercando di contemperare, al meglio, l’obiettivo di selezionare operatori affidabili, in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi di servizio pubblico (mediante l’individuazione di requisiti stringenti di partecipazione alle gare), con quello, altrettanto importante di promuovere esiti di gara, quanto più possibile concorrenziali, a beneficio dei clienti finali. Come spiegato meglio nel prosieguo, gli interventi regolatori prospettati a riguardo nel presente capitolo sono pertanto diretti al raggiungimento di dette finalità.

##### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSAI**

- 4.3 Al fine di selezionare esercenti il servizio in grado di assolvere correttamente e puntualmente ai propri obblighi di servizio pubblico connessi con la garanzia della continuità della fornitura, si intende subordinare l’ammissione alle procedure concorsuali all’obbligo dei partecipanti di dimostrare individualmente il possesso dei requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi illustrati nel DCO 397/2019, che sono stati generalmente accolti con favore dalla maggioranza dei rispondenti alla consultazione.
- 4.4 A riguardo, preme evidenziare fin d’ora che, all’indomani dell’adozione da parte del MiSE dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, tutti gli esercenti dovranno conformarsi integralmente anche ai requisiti e alle condizioni ivi previste.
- 4.5 Per quanto concerne i **requisiti di solidità economico-finanziaria**, è intenzione dell’Autorità confermare le misure prefigurate nel precedente documento di consultazione, prevedendo, in particolare:
- i. il divieto dei partecipanti di trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero di essere sottoposti a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - ii. l’obbligo dei partecipanti di avere versato direttamente tutte le garanzie richieste da Terna per l’accesso al servizio di dispacciamento e dall’impresa di distribuzione in

- relazione al servizio di trasporto negli ultimi 12 mesi precedenti l'istanza di partecipazione alle gare, secondo le tempistiche previste dal relativo contratto;
- iii. la puntualità di pagamento nei confronti di Terna e delle imprese distributrici misurata in base agli indicatori di *performance* dell'utente di cui ai paragrafi da 3.16 a 3.19 dell'Allegato A della deliberazione 762/2017/I/eel (recante la proposta sull'elenco venditori di energia elettrica).
- 4.6 In aggiunta a quanto sopra, sempre nell'ottica di selezionare, per quanto possibile, operatori adempienti ai propri obblighi di pagamento verso gli altri attori della filiera, si intende limitare la partecipazione alle gare a quei soggetti che in passato non abbiano mai subito la risoluzione del contratto di dispacciamento e/o di trasporto.
- 4.7 In merito agli ulteriori adempimenti a carico dei partecipanti, originariamente previsti dal DCO 397/2019, con riferimento alla disponibilità (a) di un capitale sociale interamente versato almeno pari a 50.000 euro nonché (b) della certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, l'Autorità intende riformarne parzialmente il contenuto in coerenza con le osservazioni ricevute in consultazione.
- 4.8 A tal fine, si propone di innalzare la soglia di capitale sociale versato *sub* (a) ad almeno 100.000 euro e di permettere il soddisfacimento della condizione *sub* (b) mediante la certificazione di bilancio della società capogruppo.
- 4.9 In tal modo si soddisferebbero le esigenze rappresentate nell'ambito della consultazione, da un lato, di ammettere alle gare imprese dotate di una capacità finanziaria adeguata a far fronte alle proprie obbligazioni (anche in termini di versamento delle garanzie) nei confronti dei vari attori della filiera elettrica, e dall'altro, di non precludere la partecipazione a quelle imprese che non sono soggette all'obbligo di certificare il proprio bilancio.
- 4.10 Per quanto concerne i **requisiti gestionali**, si intendono confermare integralmente i requisiti (i) di onorabilità e professionalità degli amministratori della società che offre il servizio e (ii) di adeguatezza delle forme societarie, prefigurati nel DCO 397/2019<sup>13</sup>.
- 4.11 Infine, con riferimento ai **requisiti di natura operativa**, si intende subordinare la partecipazione alle gare alla condizione, già prospettata nel DCO 397/2019, che tra le attività dell'impresa partecipante siano incluse quelle di vendita di energia elettrica.
- 4.12 A differenza di quanto prefigurato nel predetto documento di consultazione, l'Autorità sta invece valutando di ammettere alle procedure concorsuali non solamente le imprese che si approvvigionano direttamente sul mercato all'ingrosso (senza l'ausilio di un terzo in qualità di utente del dispacciamento e trasporto) ma anche quelle che si siano avvalse,

<sup>13</sup> Cfr. paragrafi da 3.110-3.112 del DCO 397/2019.

a tal fine, di una società appartenente al medesimo gruppo societario. In tale ipotesi, i requisiti di cui ai paragrafi 4.5 e 4.6 dovranno essere soddisfatti dalle società terze in qualità di utenti dei servizi di trasporto e dispacciamento.

- 4.13 Ancora, in linea con quanto formulato nel DCO 397/2019, si intende limitare la partecipazione alle procedure concorsuali alle sole imprese che abbiano rifornito, alla data del 31 dicembre 2020, almeno 50.000 punti di prelievo di clienti finali elettrici aventi diritto al servizio di maggior tutela. In tal modo, si accoglierebbero le osservazioni ricevute in consultazione in merito all'opportunità di restringere la partecipazione alle gare solamente a quegli operatori che dispongono di una struttura adeguata alla gestione dei clienti messi all'asta, anche nell'ipotesi di aggiudicazione di più aree.
- 4.14 Successivamente all'ammissione alle procedure di selezione per l'erogazione del servizio e per tutto il periodo di assegnazione dello stesso, gli esercenti dovranno continuare a garantire il rispetto dei predetti requisiti<sup>14</sup> che si riterranno integralmente soddisfatti nella misura in cui l'esercente (o il soggetto terzo appartenente al suo gruppo societario di cui si avvale) risulti puntuale e regolare nei pagamenti e nei versamenti delle garanzie a Terna e alle imprese distributrici non soltanto con riferimento ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio a tutele gradualità ma anche a quelli del libero mercato. Come già spiegato nel DCO 397/2019, simile previsione avrebbe un importante effetto deterrente di potenziali comportamenti opportunistici da parte di taluni operatori che potrebbero essere indotti ad adempiere in maniera meno rigorosa ai loro obblighi di pagamento verso il sistema elettrico per i prelievi effettuati per rifornire i clienti del libero mercato.
- 4.15 Per ultimo, sempre al fine di garantire l'assegnazione del servizio ad operatori affidabili, si intende altresì prevedere che, nel caso in cui le imprese assegnatarie siano coinvolte in operazioni straordinarie (es. fusione per incorporazione, ecc.), il soggetto giuridico risultante debba dimostrare il rispetto integrale dei requisiti di cui ai precedenti punti, a pena di decadenza dall'incarico. Tale previsione troverebbe applicazione anche nel caso in cui l'utente del dispacciamento di cui si avvale l'assegnatario del servizio sia coinvolto in una operazione straordinaria durante il periodo di assegnazione.
- 4.16 Qualora in esito ad opportune verifiche, sia accertato l'inadempimento ai requisiti prescritti da parte di un esercente, l'Autorità potrà accordargli un lasso di tempo, stabilito in funzione della gravità della violazione, per conformarsi agli stessi, alla scadenza del quale, in caso di perdurante inadempimento, decadrebbe dall'incarico. In questo scenario, i punti di prelievo rimasti privi dell'originario assegnatario del servizio, sarebbero riforniti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.34.

<sup>14</sup> Resta inteso che in esito all'assegnazione del servizio il requisito di cui al paragrafo 4.13 non dovrà essere rispettato dall'esercente dal momento che assume rilievo ai soli fini dell'assegnazione del servizio a tutele gradualità.

4.17 Nell'ipotesi di decadenza dall'affidamento del servizio, l'esercente interessato dovrà darne notizia tempestivamente ai clienti interessati.

#### **GARANZIE RICHIESTE AI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSALE**

4.18 Nell'intento di selezionare esercenti qualificati in grado di erogare il servizio a tutele graduali per tutto il periodo di assegnazione assolvendo correttamente ai propri impegni finanziari verso il sistema elettrico, l'Autorità intende confermare l'obbligo, prefigurato nel DCO 397/2019, in capo ai partecipanti alle procedure concorsuali di prestare apposite garanzie bancarie a tutela del corretto svolgimento delle gare e della esecuzione del servizio.

4.19 La rilevanza degli interessi pubblici sottesi al servizio a tutele graduali pone infatti l'esigenza di introdurre adeguate misure atte a preservare la stabilità e la sicurezza del sistema nel suo complesso dal rischio potenziale di insolvenza degli esercenti. In coerenza con tale obiettivo, non si intende quindi accogliere la richiesta, avanzata da alcuni rispondenti alla consultazione, di consentire l'accesso a strumenti come il *rating* o la *parent company guarantee* in considerazione del loro diverso profilo di rischio e quindi della loro minore efficacia in caso di insolvenza rispetto ad altri strumenti quali il deposito cauzionale e la fideiussione bancaria.

4.20 Più in dettaglio, si intende assoggettare i partecipanti alle gare all'obbligo di costituire, un deposito cauzionale, sotto forma di fideiussione bancaria, di importo pari a 50.000 euro, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta che sarebbe tuttavia restituita ai partecipanti al termine della gara.

4.21 Inoltre, si intende richiedere ai soggetti che risultino assegnatari del servizio di prestare un'ulteriore garanzia bancaria per ogni area territoriale assegnata di importo che potrebbe essere pari a 1.500.000 euro, a tutela di un eventuale mancato assolvimento del servizio o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste.

4.22 La garanzia di cui al paragrafo 4.20 sarebbe escussa in caso inadempimento ai requisiti di partecipazione (riportati ai precedenti paragrafi) nonché in caso di mancata costituzione della garanzia di cui al paragrafo 4.21.

*Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?*

- Q20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?*
- Q21. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?*
- Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?*
- Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?*
- Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?*
- Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*

#### **INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE CONCORSALE**

- 4.23 Al fine di promuovere la massima partecipazione alle procedure concorsuali riducendo, per quanto possibile, il vantaggio informativo di cui attualmente godono gli esercenti la maggior tutela nelle aree da questi riforniti, l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti una serie di informazioni rilevanti ai fini della formulazione dell'offerta economica da presentare nell'ambito delle gare.
- 4.24 In particolare, con riferimento alla composizione e alle caratteristiche dei punti di prelievo oggetto di assegnazione si intendono fornire le seguenti informazioni (aggiornate a una data quanto più prossima a quella di svolgimento delle gare), distintamente per ciascuna area territoriale:
- a) numero totale di punti di prelievo e relativi volumi annui, distinti per:
    - i. tipologia di contatore (telegestito ovvero tradizionale);
    - ii. clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;

- b) il consumo medio annuo, per ciascuna fascia oraria, associato ai punti di prelievo *sub a)* non soggetti a trattamento orario;
- c) la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo con trattamento orario;
- d) il profilo orario aggregato associato ai punti di prelievo con trattamento orario;
- e) in aggiunta a quanto sopra, si sta altresì valutando di mettere a disposizione con riferimento ai punti di prelievo di ciascuna area anche la percentuale di *switching* dal servizio di maggior tutela al libero mercato e la percentuale di rientri in maggior tutela degli ultimi 12 mesi precedenti il mese di svolgimento delle gare.

4.25 Inoltre, per permettere ai potenziali partecipanti di stimare il livello di rischiosità del servizio associato alla morosità di ciascuna area territoriale e in coerenza con le osservazioni emerse nell'ambito della consultazione sul DCO 397/2019, si intendono altresì fornire le seguenti informazioni, anch'esse distinte per area territoriale:

- a) la percentuale di mancato incasso delle fatture emesse nel terzo, sesto, dodicesimo e ventiquattresimo mese precedente a una data definita dall'Autorità (c.d. *unpaid ratio*), distinta per clienti disalimentabili e non disalimentabili;
- b) il numero di richieste di sospensione sulla base degli ultimi dati disponibili riferiti ai 24 mesi precedenti lo svolgimento delle procedure concorsuali.

4.26 Ancora, sempre nell'ottica di fornire ai potenziali partecipanti alle procedure concorsuali quante più informazioni utili alla formulazione delle proprie offerte economiche così da permettere a tutti di gareggiare, per quanto possibile, su un piano di parità, si intendono mettere a disposizione, per ciascuna area territoriale, anche informazioni riguardanti le modalità di pagamento e la modalità di ricezione della bolletta da parte dei clienti sottoposti ad assegnazione, come peraltro richiesto anche da alcuni rispondenti alla consultazione sul DCO 397/2019. A tale scopo sarà indicata per ciascuna area territoriale:

- a) la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo corrispondenti a clienti finali che scelgono una modalità di pagamento automatico (es. RID);
- b) la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo corrispondenti a clienti finali che scelgono la bolletta elettronica.

4.27 Le predette informazioni saranno messe a disposizione dei soli partecipanti alle gare, da parte del soggetto responsabile della gestione delle procedure concorsuali identificato nell'Acquirente unico, secondo le modalità definite dall'Autorità, due mesi prima dello svolgimento delle stesse così da permettere ai primi di disporre di un congruo lasso di tempo per analizzarle ai fini della formulazione delle proprie offerte economiche.

- Q26. Si condivide il set di informazioni che l’Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?*
- Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.*
- Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?*

#### **AREE TERRITORIALI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI**

- 4.28 Il servizio a tutele graduali sarà assegnato a ciascun esercente distintamente per aree territoriali identificate dall’Autorità. A riguardo, occorre precisare in via preliminare che, nelle more dell’adozione del decreto del MiSE, che potrebbe modificare la consistenza numerica dei punti di prelievo sottoposti a gara, nel presente documento, si ipotizzano delle possibili aree sulla base di un numero complessivo di clienti pari a circa 195.000, corrispondenti al numero di piccole imprese con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW servite nell’ambito del servizio di maggior tutela a ottobre 2019.
- 4.29 Resta inteso che il numero di clienti finali che saranno effettivamente interessati dalle procedure concorsuali potrebbe essere inferiore, quantomeno per effetto delle fisiologiche uscite dal servizio di maggior tutela, tuttavia, si ritiene che a fronte di simile fenomeno le caratteristiche delle aree (in termini di distribuzione dei punti di prelievo) di seguito ipotizzate restino sostanzialmente immutate. Quanto al livello di morosità ipotizzato e associato alle aree di seguito prefigurate, anche questo potrebbe verosimilmente subire delle variazioni. Tuttavia, come già precisato al precedente paragrafo, i partecipanti alle procedure concorsuali riceveranno informazioni quanto più aggiornate e puntuali sui punti di prelievo che saranno oggetto della gara.
- 4.30 Come meglio precisato nel seguito, i criteri seguiti dall’Autorità per la determinazione delle suddette aree, mirano, per analogia con l’impostazione seguita con riferimento agli attuali servizi di ultima istanza dei comparti energetici, a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali, così da aumentarne la concorrenzialità e ridurre, al contempo, il rischio di mancata assegnazione del servizio in certe aree del Paese (per esempio, quelle connotate da livelli di rischiosità del servizio, anche dal punto di vista della morosità, maggiori di altre).
- 4.31 Con specifico riferimento alla composizione delle aree territoriali, le risposte sul precedente DCO 397/2019 hanno rivelato posizioni non univoche in merito ai criteri da seguire, atteso che, alcuni rispondenti (principalmente quelli con una presenza territoriale maggiormente concentrata in specifiche aree del territorio nazionale) hanno enfatizzato

l'importanza di identificare aree geograficamente contigue, in ragione dell'esigenza di sviluppare al livello territoriale canali e strutture di assistenza da mettere a disposizione della clientela. Altri operatori, con una presenza territoriale più diffusa al livello nazionale, hanno invece manifestato la loro preferenza per aree quanto più omogenee tra di loro in termini di incidenza media della morosità e consistenza numerica dei punti da servire a scapito della contiguità, anche al fine di ridurre il vantaggio competitivo di cui godrebbero gli attuali esercenti la maggior tutela ove si trovassero a competere per l'assegnazione di un'area coincidente con quella in cui oggi erogano detto servizio.

- 4.32 A fronte di quanto sopra, l'Autorità intende valutare due configurazioni alternative che mirano, in entrambi i casi, a individuare aree di dimensioni (né eccessivamente ampie né troppo piccole) tali da promuovere la partecipazione alle gare di operatori con caratteristiche dimensionali diverse (ancorché entro certe soglie minime identificate al paragrafo 4.13) ma che privilegiano criteri diversi ai fini della composizione delle stesse.
- 4.33 In particolare, la *configurazione 1* aggrega in ciascuna area zone che risultano tra di loro (i) contigue geograficamente e (ii) che hanno livelli di morosità, per quanto possibile (in considerazione del predetto vincolo geografico), simili all'interno dell'area<sup>15</sup>.
- 4.34 Tale configurazione permetterebbe, da un lato, di ottenere un potenziale segnale di prezzo in grado di meglio rispecchiare i costi sottostanti l'erogazione del servizio in ciascuna area, tenendo conto del predetto fenomeno relativo alla morosità. Dall'altro, la prossimità geografica delle zone appartenenti a ciascuna area potrebbe, in principio, condurre, almeno in certe aree, alla formazione di un prezzo di gara più vantaggioso per il cliente finale rispetto alla *configurazione 2*, atteso che gli operatori che già dispongono di strutture territoriali in certe zone del Paese limitrofe tra di loro potrebbero formulare delle offerte più competitive per aree così configurate, sfruttando le proprie economie di scala.
- 4.35 Di converso, in tale scenario, potrebbero permanere criticità connesse al vantaggio informativo di cui godrebbero gli operatori radicati al livello locale (e in particolare alcuni degli attuali esercenti la maggior tutela) con riferimento alle aree da loro attualmente rifornite, con il rischio di dissuadere alcuni venditori dalla partecipazione alle procedure concorsuali (in generale o con riferimento a specifiche aree che reputino difficili da acquisire in sede di gara).
- 4.36 La *configurazione 2* mira a identificare aree quanto più simili tra di loro, sotto il profilo dimensionale (in termini di energia elettrica fornita e di numero di punti di prelievo) e,

<sup>15</sup> Il numero di POD morosi è definito pari alla differenza tra il numero di POD oggetto di richieste di sospensione e il numero di POD oggetto di richieste di sospensione per motivi diversi dal mancato pagamento.

per quanto possibile, del rischio morosità<sup>16</sup> ma costituite al loro interno da regioni non contigue geograficamente.

- 4.37 La predetta struttura delle aree potrebbe, da un lato, aumentare il livello di partecipazione alle procedure concorsuali con riferimento ad aree che includono regioni connotate da un maggiore profilo di rischiosità del servizio in considerazione del livello di morosità riscontrato (in quanto queste ultime sarebbero aggregate con regioni caratterizzate da un più basso livello di morosità), dall'altro, ridurre il vantaggio informativo di operatori fortemente presenti al livello locale sia nel mercato libero che nell'ambito del servizio di maggior tutela. Tuttavia, un simile assetto, potrebbe dare luogo a mancate o ridotte economie di scala per taluni operatori rispetto alla *configurazione 1* per le ragioni riportate *sub* 4.34.
- 4.38 Le tabelle 1 e 2 che seguono riportano le prospettate aree territoriali corrispondenti alla *configurazione 1* e alla *configurazione 2* e i dati a tal fine utilizzati.

N	Macro Area	Aree	POD	%	Volumi (MWh)	%	Indicatore morosità
1	Nord	Lombardia	31.077	16%	988.600	18%	5%
2	Sud	Puglia, Basilicata, Calabria	28.279	15%	699.124	12%	10%
3	Nord	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia	23.463	12%	687.860	12%	4%
4	Isole	Sicilia, Sardegna	20.433	10%	633.594	11%	16%
5	Sud	Campania	14.047	7%	534.185	9%	23%
6	Centro-Nord	Emilia-Romagna, Marche	19.291	10%	525.507	9%	5%
7	Centro	Roma	18.102	9%	459.300	8%	10%
8	Nord	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	16.949	9%	422.896	8%	7%
9	Centro	Toscana, Umbria	14.198	7%	418.269	7%	9%
10	Centro-Sud	Lazio (escluso Roma), Abruzzo, Molise	9.138	5%	256.880	5%	9%
<b>Totale Italia</b>			<b>194.977</b>	<b>100%</b>	<b>5.626.215</b>	<b>100%</b>	

Tabella 1: *Configurazione 1 - Scenario aree contigue*

<sup>16</sup> Cfr. *ibidem* nota 18.

N	Macro Area	Aree	POD	%	Volumi (MWh)	%	Indicatore morosità
1	Nord	Lombardia	31.077	16%	988.600	18%	5%
2	Centro-Sud	Puglia, Toscana	31.835	16%	807.204	14%	8%
3	Centro-Nord	Lazio, Liguria	27.244	14%	714.250	13%	9%
4	Centro-Nord	Piemonte, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta	26.844	14%	698.336	12%	5%
5	Nord	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia	23.463	12%	687.860	12%	4%
6	Centro-Sud	Campania, Marche	18.829	10%	669.948	12%	19%
7	Centro-Sud e Isole	Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna	21.676	11%	625.572	11%	12%
8	Isole	Sicilia	14.009	7%	434.445	8%	18%
<b>Totale Italia</b>			<b>194.977</b>	<b>100%</b>	<b>5.626.215</b>	<b>100%</b>	

Tabella 2: Configurazione 2 - Scenario aree più omogenee

- Q29. *Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?*
- Q30. *Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.*

#### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI**

- 4.39 Come già anticipato nell'introduzione, l'Autorità intende definire le regole di aggiudicazione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente in modo tale da addivenire ad esiti di gara quanto più possibile concorrenziali, a beneficio del prezzo pagato dai clienti finali, promuovendo la più ampia partecipazione da parte degli operatori.
- 4.40 Al fine di perseguire simili finalità i meccanismi di gara di seguito descritti mirano a mettere tutti i partecipanti nelle condizioni di gareggiare su un piano di parità, riequilibrando, per quanto possibile, quella posizione di vantaggio informativo in cui si troveranno verosimilmente alcuni partecipanti rispetto ad altri (tipicamente gli esercenti la maggior tutela che già dispongono di informazioni puntuali sui punti di prelievo delle

aree che attualmente riforniscono rispetto ai c.d. “operatori nuovi entranti”). Ciò in quanto il processo di acquisizione progressiva di informazioni utili alla formulazione dell’offerta economica durante il processo di gara (vedi *infra*), in aggiunta a quelle che saranno fornite preventivamente a tutti i partecipanti, permette loro di ridurre le incertezze sui costi associati all’erogazione del servizio nelle aree territoriali in cui intendono competere con conseguenti effetti positivi in termini di corretto allineamento del prezzo pagato in ultima analisi dai clienti finali con i costi sottostanti il servizio. Al contempo, poiché una eccessiva trasparenza sulle valutazioni dei propri concorrenti potrebbe condurre a fenomeni di collusione tacita, anch’essi svantaggiosi per i clienti finali, nel disegno del meccanismo d’asta di seguito riportato sono altresì valutati opportuni correttivi per minimizzare tale eventualità.

- 4.41 A fronte di quanto sopra, l’Autorità intende ricorrere ad aste a doppio turno con aggiudicazione dell’area all’operatore che offre il prezzo più basso. Più in dettaglio, la procedura consisterebbe in un primo *round* d’asta a busta chiusa (di seguito: asta *sealed-bid*), simultaneo per tutte le aree di assegnazione (riportate alle tabelle 1 e 2) in cui i partecipanti sarebbero chiamati a formulare un’offerta economica (parametro  $\beta$ ).
- 4.42 Come già indicato al paragrafo 3.43, il parametro in questione coprirebbe i costi di commercializzazione e di sbilanciamento sostenuti dagli operatori per rifornire i clienti finali ubicati nelle diverse aree geografiche. Poiché il corrispettivo  $C_{SB}$  offrirà una copertura minima dei predetti costi di sbilanciamento, lo stesso sarà reso noto ai partecipanti prima dello svolgimento delle gare così da permettere a questi ultimi di formulare più correttamente le proprie offerte economiche in funzione delle stime dei costi attesi e delle proprie strategie di gara.
- 4.43 Per tutte quelle aree territoriali in relazione alle quali siano presentate offerte da più di due partecipanti, si svolgerebbe, immediatamente dopo, un secondo turno a cui sarebbero ammessi unicamente i due operatori con l’offerta di valore più basso in esito al primo turno. Di converso, qualora alla prima sessione si presentino solamente due partecipanti ovvero uno per determinate aree di assegnazione, la gara si concluderebbe con l’aggiudicazione al soggetto che ha formulato il prezzo più basso o l’unico prezzo (c.d. *price as bid*). In caso di parità del prezzo offerto, l’aggiudicazione è disposta mediante sorteggio.
- 4.44 In occasione del secondo turno di gara, sarebbe fissato un prezzo di riserva pari al valore della seconda offerta economica più bassa emersa in esito al primo turno che fungerebbe da tetto massimo alle offerte che possono essere formulate in questa sede dai due concorrenti che si sono qualificati. Inoltre, nell’ottica di attenuare l’asimmetria informativa tra partecipanti, l’Autorità sta altresì valutando di comunicare agli operatori che accederanno al secondo turno di gara l’entità di ciascuna delle due offerte che si sono

qualificate al secondo turno, ancorché mantenendo l'anonimato sull'identità dei partecipanti così da minimizzare il rischio di collusione tacita tra questi ultimi. In questa seconda sessione, la gara si concluderebbe ugualmente con l'aggiudicazione dell'area al miglior offerente (in termini di prezzo più basso).

- 4.45 Con riferimento al prezzo di aggiudicazione si sta altresì valutando l'applicazione di un tetto massimo alle offerte ammissibili a partire dal primo turno (eventualmente non rivelato in via preventiva), al fine di tutelare i clienti finali riforniti nell'ambito del servizio in questione che potrebbero essere esposti a un sensibile aumento di prezzo rispetto a quello pagato attualmente in maggior tutela nell'ipotesi in cui le gare risultino scarsamente competitive a causa di una limitata partecipazione o in presenza di offerte eccessivamente prudenti, ovvero qualora si verifichi un abuso di potere di mercato da parte di taluni partecipanti.
- 4.46 Il valore del tetto potrebbe essere distinto per ciascuna area territoriale o differenziato per aggregazione di aree (ad es. un tetto per le aree del centro-nord e un altro per quelle del centro-sud) in funzione, tra l'altro, della diversa incidenza dei costi di morosità associati alle varie aree e sarebbe quantificato a partire dall'analisi delle tipiche voci di costo di commercializzazione<sup>17</sup> opportunamente tarate rispetto ad un servizio con caratteristiche specifiche e distinte rispetto alla fornitura sul libero mercato.
- 4.47 Come già anticipato sopra, il prospettato meccanismo di gara a doppio turno, permetterebbe di ridurre le asimmetrie informative tra partecipanti in quanto i soggetti che si qualificano al secondo turno potrebbero apprendere le valutazioni effettuate dai propri concorrenti in merito ai costi stimati associati all'erogazione del servizio nell'area/e in cui si concorre e conseguentemente vagliare essi stessi la sostenibilità dell'offerta proposta, correggendo eventualmente le proprie offerte. Simile "apprendimento" (c.d. *price discovery*) potrebbe risultare particolarmente utile nell'ipotesi in cui potenziali nuovi entranti, fossero eccessivamente "ottimisti" nelle loro prime valutazioni o facessero ipotesi sbagliate sulla sostenibilità economica del prezzo offerto rispetto ai costi per servire l'area messa all'asta, riducendo così il rischio di non riuscire a far fronte, per l'intero periodo di assegnazione, agli impegni finanziari legati all'erogazione della fornitura (circostanza questa che potrebbe condurre fino al fallimento dell'operatore).
- 4.48 Inoltre, la scelta di ancorare il prezzo massimo ammissibile al secondo turno agli esiti della prima sessione di gara sarebbe funzionale proprio a permettere un reale processo di *price discovery*, limitando il rischio di comportamenti opportunistici da parte di taluni

<sup>17</sup> Si tratta dei costi operativi per morosità, i costi operativi diversi dai costi per morosità e la remunerazione del capitale investito netto (CIN).

partecipanti che potrebbero essere indotti a formulare al primo turno offerte eccessivamente al ribasso (e quindi tali da non rispecchiare i costi stimati del servizio) unicamente al fine di accedere al secondo turno, con il rischio di inficiare il processo di *price discovery* (su cui si fonda la scelta del meccanismo d'asta in discorso) mediante segnali di prezzo fuorvianti.

- 4.49 Ancora, l'ulteriore proposta di valorizzare tale prezzo di riserva in base alla seconda migliore offerta (piuttosto che alla prima) lascerebbe un margine di flessibilità agli operatori passati al secondo turno per ricalibrare le proprie offerte, entro i limiti del prezzo di riserva, alla luce degli esiti del primo turno, segnatamente, nel caso di valutazioni errate ovvero eccessivamente aggressive.
- 4.50 Resta inteso che i potenziali benefici, nei termini sopra esposti, associati al meccanismo di gara a doppio turno, potrebbero non materializzarsi, qualora l'asta si concluda al primo turno per carenza di offerte.
- 4.51 Inoltre, nell'ottica di promuovere esiti di gara concorrenziali tra potenziali partecipanti con quote di mercato e dimensioni diverse, si intende altresì fissare un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore, in linea anche con le richieste pervenute in tal senso da molti rispondenti alla consultazione. Ciò implica che qualora un concorrente risulti primo in graduatoria per più aree di assegnazione quest'ultimo potrà aggiudicarsi un numero massimo di aree che potrebbero essere individuate:
1. in ordine decrescente di dimensione in termini di volumi (in kWh) fino a un massimo che potrebbe essere pari a circa il 60%-65% dei volumi totali messi a gara nelle aree del centro-nord, ovvero
  2. sulla base dell'insieme di aree che, pur nel rispetto del limite di volume di cui sopra, permette di minimizzare i costi complessivi del servizio per i clienti finali in funzione del differenziale di prezzo offerto dai primi due operatori in graduatoria.
- 4.52 Il limite in questione non troverebbe tuttavia applicazione (i) per le aree del sud Italia (o che contengono regioni del sud Italia e isole) e (ii) qualora l'operatore risulti l'unico ad aver presentato un'offerta in una certa area, in modo tale da limitare il rischio che le aste vadano deserte con riferimento a determinate aree in cui la maggior incidenza della morosità potrebbe scoraggiare la partecipazione.
- 4.53 A titolo di esempio, nello scenario in cui si scelga la *configurazione 1* delle aree di assegnazione, qualora lo stesso operatore risulti primo in graduatoria in tutte le aree di assegnazione, in base al criterio *sub 1.*, lo stesso potrebbe acquisire tutte le aree tranne la n. 7, 8, 9 rappresentate nella Tabella 1 (oltre a quelle del sud Italia e isole) che sarebbero, invece, assegnate al secondo in graduatoria, al prezzo da questo offerto.

- 4.54 Ai fini dell'aggiudicazione definitiva delle aree, i partecipanti dovranno risultare in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.3 e seguenti (opportunamente verificati dal banditore delle gare) e aver versato le garanzie richieste (cfr. paragrafo 4.18 e seguenti). Dovranno risultare altresì interamente versate le garanzie relative ai contratti di dispacciamento e trasporto relativi al servizio a tutele graduali di cui al paragrafo 3.32.
- 4.55 Nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna offerta con riferimento a una determinata area territoriale, si intende indire, in esito all'aggiudicazione di tutte le aree, "un'asta di riparazione" (a turno unico) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica (indipendentemente dal fatto che risultino o meno aggiudicatari di un'area) prevedendo al contempo, l'eventuale modifica del tetto alle offerte economiche ammissibili, ove si decida di prevederne uno.
- 4.56 Si ritiene, infatti, che taluni operatori (prevalentemente quelli di minori dimensioni) che si sono aggiudicati una o più aree (ad esempio mediante offerte particolarmente competitive) potrebbero essere indotti, data l'esperienza acquisita, a partecipare alla successiva asta di riparazione per l'aggiudicazione dell'area/e rimasta/e non assegnata.
- 4.57 Nell'ipotesi in cui la gara vada deserta anche in esito all'asta di riparazione, si ricorrerebbe temporaneamente agli esercenti la maggior tutela che erogherebbero il servizio a un prezzo stabilito dall'Autorità.
- 4.58 Per ultimo, sempre nell'ottica di favorire la partecipazione alle procedure concorsuali, si sta altresì valutando l'implementazione di un meccanismo di scambio o cessione delle aree assegnate tra i soggetti che ne risultano aggiudicatari.
- 4.59 Lo scambio o la cessione avrebbe luogo entro un arco temporale ridotto (di 5/7 giorni) a partire dalla data di assegnazione di tutte le aree agli aggiudicatari e gli operatori interessati dallo scambio ovvero dall'acquisizione di una o più aree dovrebbero impegnarsi a erogare il servizio nella area acquisita al prezzo di aggiudicazione offerto dal soggetto che l'ha ceduta.
- 4.60 Le operazioni in discorso sarebbero inoltre soggette a una verifica da parte del banditore delle procedure concorsuali che le autorizzerebbe a condizione che le stesse non comportino una elusione al limite massimo all'aggiudicazione delle aree per operatore di cui al paragrafo 4.51 (come avverrebbe, ad esempio, nel caso di scambio di aree di dimensione maggiore con quelle di dimensione minore).

- Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.*
- Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?*
- Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.*
- Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*
- Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*
- Q36. Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi.*
- Q37. Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi.*

#### **DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE**

- 4.61 In linea con quanto già prospettato nel DCO 397/2019, l'Autorità intende disporre l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente per le piccole imprese per un periodo di tre anni.
- 4.62 Si ritiene, infatti, anche alla luce delle osservazioni giunte in merito, nell'ambito del procedimento di consultazione, che tale arco temporale sia adeguato a permettere agli esercenti di coprire i costi associati all'erogazione del servizio in questione, evitando, al contempo, il consolidamento di posizioni di vantaggio competitivo da parte degli assegnatari del servizio con potenziali ricadute negative sugli esiti delle successive procedure concorsuali.

*Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?*

#### **TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE**

- 4.63 Come già profusamente spiegato nel presente documento, il servizio a tutele gradualì sar  erogato ai clienti interessati, a partire dall'1 gennaio 2021, dagli attuali esercenti la maggior tutela per un periodo transitorio (*assegnazione provvisoria*).
- 4.64 La durata del predetto periodo (che non potr  comunque eccedere fine giugno 2021) dipender , a sua volta, dai tempi necessari allo svolgimento di tutte le attivit  prodromiche all'*assegnazione a regime* di tale servizio agli operatori selezionati tramite gara.
- 4.65 In tale prospettiva, l'Autorit  intende concludere il procedimento entro cui si inquadra il presente documento di consultazione entro il secondo semestre dell'anno in corso. Entro il medesimo arco temporale, si intendono parimenti raccogliere le informazioni che saranno successivamente messe a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, con un congruo anticipo rispetto all'inizio delle gare (cfr. paragrafo 4.27).
- 4.66 Infine, le gare si svolgerebbero orientativamente nell'arco dei primi mesi del 2021 cos  da completare la procedura di affidamento in tempo per effettuare il trasferimento dei punti di prelievo oggetto d'asta dall'esercente la maggior tutela all'assegnatario del servizio e permetterne l'attivazione al pi  tardi dall'1 luglio 2021.

*Q39. Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?*